

STATUTO
U.G.I.S.
UNIONE GIORNALISTI ITALIANI SCIENTIFICI

ART. 1

E' costituita un'associazione con personalità giuridica senza scopo di lucro denominata Unione Giornalisti Italiani Scientifici (U.G.I.S.).

L'associazione costituita nell'anno 1966 ha durata illimitata.

ART. 2

Possono farne parte i giornalisti regolarmente iscritti all'Ordine e, per decisione individuale, alle Associazioni Regionali, i quali, nel loro ambito professionale, si occupano precipuamente della divulgazione scientifica e tecnica. Essi esercitano l'elettorato attivo e passivo.

ART. 3

L'Unione si propone di facilitare, di valorizzare e di promuovere l'informazione e la divulgazione scientifica e tecnologica, di promuovere specifiche iniziative quali convegni, seminari di aggiornamento professionale, incontri con scienziati e tecnologi operanti in ambito universitario e in laboratori industriali, interscambio informativo con Centri di ricerca pubblici e privati. L'attività dell'Unione include inoltre iniziative atte a favorire la formazione professionale dei soci per arricchirne il patrimonio culturale.

L'Unione guarda inoltre alla formazione dei nuovi comunicatori scientifici favorendo iniziative per l'inclusione di corsi di giornalismo scientifico all'interno dei master di Giornalismo riconosciuti dall'Ordine, anche mettendo a disposizione il patrimonio delle risorse e competenze umane e professionali dei suoi soci. L'UGIS intende infine promuovere e sostenere ogni iniziativa utile a potenziare la divulgazione scientifica in tutte le sue componenti quale strumento di crescita e di sviluppo del Paese e di partecipazione democratica dei cittadini attraverso scelte consapevoli e supportate da una corretta informazione.

ART. 4

L'Unione ha sede a Milano in viale Monte Santo n. 7.

ART. 5

Gli organi sociali sono:

- l'Assemblea dei soci
- il Presidente
- il Consiglio direttivo
- il Collegio dei Sindaci revisori dei conti
- il Collegio dei Probiviri.

L'Assemblea ha facoltà di eleggere un Presidente onorario, con funzioni meramente consultive.

ART. 6

L'Assemblea dei Soci e' costituita da tutti gli Associati in regola con il pagamento della quota associativa.

L'Assemblea e' ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il 30 (trenta) gennaio per approvare il bilancio di esercizio e quello preventivo.

Compete all'Assemblea ordinaria:

- a) l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
- b) la nomina dei membri del Consiglio Direttivo e del suo Presidente;
- c) la nomina dei membri del Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti;
- d) la nomina dei membri del Collegio dei Probiviri;
- e) la deliberazione sulle altre materie attribuite alla stessa dal presente statuto, nonché su ogni altra materia che il Consiglio Direttivo ritiene di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle eventuali modifiche da apportare allo Statuto sociale nonché sullo scioglimento dell'associazione.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e' convocata dal Consiglio Direttivo mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, a mezzo lettera raccomandata od altro mezzo che dia prova della ricezione, incluso il fax e la posta elettronica, da spedirsi agli associati almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione, agli indirizzi e/o recapiti così come risultanti nel Libro Soci.

L'Assemblea e' convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio dello Stato, secondo quanto sarà indicato nell'avviso di convocazione.

La convocazione dell'Assemblea in seduta straordinaria può essere anche richiesta, con lettera firmata e motivata, da un decimo dei soci.

Gli Associati possono farsi rappresentare in Assemblea da altri Associati mediante delega scritta.

Ogni Associato non può ricevere più di tre deleghe.

L'Assemblea e' presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente più anziano. In mancanza di entrambi l'Assemblea e' presieduta da altra persona designata dall'Assemblea stessa. L'Assemblea nomina un Segretario e, qualora lo ritenga necessario, anche due Scrutatori.

Delle riunioni Assembleari viene redatto verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Nel caso di Assemblea straordinaria il verbale sarà redatto da un notaio, scelto dall'organo direttivo, in forma di atto pubblico.

L'Assemblea ordinaria e' regolarmente costituita in prima convocazione con l'intervento di tanti Associati aventi diritto di voto che rappresentino almeno la metà più uno degli Associati.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria e' validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti aventi diritto di voto.

Sia in prima che in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza relativa.

I membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni riguardanti l'approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione e' validamente costituita con la presenza di tanti Associati che rappresentino almeno la metà degli iscritti all'associazione aventi diritto di voto e delibera validamente con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti aventi diritto di voto e delibera a maggioranza relativa.

In ogni caso per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio sociale occorre il voto favorevole della maggioranza prevista dall'articolo 21 3° comma c.c.

ART. 7

Tutte le cariche sociali hanno durata di tre anni.

In caso di vacanza, la sostituzione di componenti di organi statutari, fatta eccezione per il Presidente, avviene automaticamente secondo la procedura prevista dall'art. 9.

ART. 8

Il Consiglio direttivo si compone di cinque consiglieri e di un Presidente eletti a maggioranza relativa dall'Assemblea dei soci. I suoi membri devono essere necessariamente scelti tra i soci e sono rieleggibili con il limite di due mandati consecutivi. Il Consiglio direttivo elegge nel suo seno uno o due vice Presidenti e attribuisce le altre cariche, ivi comprese quelle del Segretario e del Tesoriere.

ART. 9

Il Consiglio Direttivo e' presieduto dal Presidente, in caso di sua assenza o impedimento e' presieduto dal Vicepresidente più anziano.

Il Consiglio direttivo delibera validamente con la presenza di almeno tre dei suoi membri e decide a maggioranza semplice.

Qualora per qualsiasi causa venga a cessare dalla carica un consigliere, il Consiglio Direttivo procede per cooptazione alla nomina di un nuovo consigliere scegliendolo con altro socio in base all'ordine dei non eletti e, in assenza di soci non eletti, con altro socio ritenuto in possesso dei requisiti per fornire un utile contributo al funzionamento del Consiglio direttivo.

In caso di assenza non giustificata di uno dei membri del Consiglio direttivo per quattro riunioni consecutive, l'Organo procede a dichiarare la decadenza dalla carica del consigliere assente ed alla cooptazione di un nuovo consigliere secondo la procedura di cui sopra.

I membri del Consiglio Direttivo nominati per cooptazione restano in carica fino alla successiva Assemblea ordinaria.

Gli amministratori nominati dall'Assemblea in sostituzione dei cooptati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Il Presidente può ammettere ai lavori del Consiglio – per consultazione e per la trattazione di specifici argomenti e, comunque, limitatamente al periodi di tempo dedicato alla trattazione di detti argomenti – soggetti estranei al Consiglio.

ART. 10

Il Consiglio direttivo e' investito di tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Unione, con facoltà altresì di deliberare il rilascio di procure speciali o *ad negotia*.

Il Consiglio direttivo determina ogni anno la tipologia e l'importo delle quote associative. E' facoltà del Consiglio direttivo redigere il regolamento per l'elezione delle cariche sociali, che deve essere approvato dall'Assemblea.

ART. 11

Il Presidente e' eletto dall'Assemblea e rappresenta l'Unione di fronte ai terzi e in giudizio. Presiede l'Assemblea dei soci e il Consiglio direttivo. Al Presidente spetta l'esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio direttivo.

ART. 12

Il Presidente, il Segretario e il Tesoriere hanno disgiuntamente la facoltà di esigere e quietanzare somme, vaglia e mandati e compiere qualsiasi operazione bancaria o postale.

ART. 13

Il Collegio dei Sindaci revisori dei conti e' composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea, che durano in carica tre anni. Il Presidente del Collegio dei Sindaci revisori dei conti e' il sindaco che ha ottenuto il numero maggiore di preferenze.

ART. 14

Il Collegio dei probiviri e' composto da tre membri soci dell'Unione da almeno 12 (dodici) anni, eletti dall'Assemblea.

Viene nominato Presidente colui che e' stato eletto con il maggior numero di voti.

Al Collegio dei probiviri sono demandate le questioni disciplinari, il vaglio e l'accettazione delle candidature poste dagli aspiranti nuovi soci e la verifica della sussistenza nei soci delle qualifiche richieste da questo Statuto per l'appartenenza all'associazione. L'operato del Collegio dei probiviri, che e' autonomo e indipendente, e' insindacabile.

I poteri sanzionatori del Collegio si articolano in: a) richiamo; b) diffida; c) ammonizione; d) censura; e) sospensione; f) radiazione. La sanzione della sospensione non può superare i sei mesi.

ART. 15

Il patrimonio dell'associazione e' costituito dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione, da eventuali donazioni, lasciti, erogazioni liberali e fondi di riserva.

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- dalle quote associative;
- da qualsiasi contributo pubblico o privato;
- dai contributi effettuati con una specifica destinazione;
- da donazioni e da proventi di eventuali iniziative culturali,
- da corrispettivi di servizi prestati.

Spetta al Consiglio Direttivo decidere sugli eventuali investimenti e sull'utilizzo di fondi patrimoniali.

Gli esercizi sociali si chiudono al 30 (trenta) settembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo formerà il bilancio di esercizio accompagnato da una relazione sullo svolgimento dell'attività associativa.

Il bilancio sarà presentato entro il 30 (trenta) gennaio di ogni anno all'Assemblea ordinaria annuale per la sua approvazione.

Il Consiglio Direttivo redige, entro lo stesso termine, anche il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria degli Associati.

Gli utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 16

E' vietata la distribuzione diretta e indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori e collaboratori. Gli eventuali utili e avanzi di gestione devono essere destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del patrimonio.

In caso di scioglimento dell'Unione, il patrimonio non può essere diviso tra i soci e la sua destinazione verrà decisa in conformità agli scopi dell'Unione .

ART. 17

Per tutto ciò che non è previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge.

Per quanto altro non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge che disciplinano le Associazioni, alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Statuto UGIS approvato dall'Assemblea dei soci del 3 dicembre 2012 a Milano presso il Museo della Scienza e della Tecnologia "Leonardo da Vinci", come da atti del Notaio Alessandra Bortesi.